

FATTI e AZIONI

Di seguito una sintesi, in ordine cronologico, delle attività messe in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per ripristinare la corretta applicazione della legge in materia di circolazione e sosta delle autocaravan nel Comune di Manciano.

1° aprile 2010

Il Comune di Manciano emana l'ordinanza n. 14 con la quale istituisce, in via del Molino, un divieto di transito a tutte le categorie di veicoli eccetto autovetture, moto-veicoli, ciclomotori e autorizzati.

15 novembre 2011

Un associato comunica all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti di essere stato sanzionato dalla Polizia municipale di Manciano per aver sostato in strada.

28 ottobre 2011

La Polizia municipale di Manciano notifica al camperista il verbale di accertamento per sosta in strada dove vige il divieto di transito per la categoria autocaravan.

21 novembre 2011

Si richiede al Comune di Manciano di fornire copia del provvedimento istitutivo della limitazione alla circolazione delle autocaravan in via del Molino.

21 dicembre 2011

Il camperista si oppone al verbale dinanzi alla Prefettura-UTG di Grosseto.

23 dicembre 2011

Il Comune di Manciano tramette l'ordinanza n. 14 del 1° aprile 2010.

6 febbraio 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Manciano di annullare e/o revocare l'ordinanza n. 14/2010 in quanto illegittima. In particolare si evidenzia il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché l'illogicità del provvedimento che a fronte di criticità derivanti dalle caratteristiche della strada vieta il transito a tipologie di veicoli piuttosto che a tutti i veicoli aventi dimensioni incompatibili con le caratteristiche della strada.

24 maggio 2012

La Prefettura di Grosseto respinge il ricorso del camperista ingiungendo il pagamento della somma di €173,20.

23 giugno 2012

Il camperista si oppone all'ordinanza-ingiunzione della Prefettura di Grosseto con ricorso al Giudice di Pace di Pitigliano.

3 luglio 2012

Non avendo ricevuto risposta all'istanza del 06 febbraio 2012, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Traspor-

ti previo accertamento dell'inosservanza da parte del Comune di Manciano delle disposizioni del Codice della Strada, del relativo regolamento e/o di direttive ministeriali, l'emanazione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 5, comma 2 ovvero dell'art. 45, comma 2 del Codice della Strada con riguardo all'ordinanza n. 14/2010.

11 ottobre 2012

Con nota prot. 5672, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invita il Comune di Manciano a modificare l'ordinanza n. 14/2010 adeguandone il contenuto al Codice della Strada e al regolamento di esecuzione e di attuazione, conformando altresì alle norme di legge la segnaletica installata in ottemperanza all'ordinanza.

19 ottobre 2012

Il Giudice di Pace di Pitigliano deposita la sentenza di rigetto del ricorso proposto dal camperista riducendo la sanzione all'importo originario del verbale pari a euro 93,00. Il Giudice confonde addirittura caravan e autocaravan e finisce per integrare l'accertamento oggetto del verbale alludendo a un'attività di campeggio mai accertata a carico del camperista. Infatti, si contestava la sosta in area ove vige il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli eccetto autovetture, motoveicoli, ciclomotori e autorizzati. Nonostante ciò nella sentenza si legge: "...parte ricorrente, nel mentre ha evocato, pur se impropriamente, il principio di non discriminazione, non ha dato prova alcuna, come suo onere, di avere effettuato il parcheggio della propria autocaravan nel pieno e rigoroso e incondizionato rispetto delle prescrizioni dell'art. 185 comma 2°, in particolare, non dando la prova, anche fotografica o con altro mezzo della circostanza che il veicolo poggiava sul terreno solo con le proprie ruote. In buona sostanza, anche a voler ritenere diversamente in ordine all'interpretazione ed applicazione dell'art. 54 C.d.S., appare indispensabile, per stare alla prospettazione di parte ricorrente, che nel momento in cui si invoca perfetta parità tra autovettura e caravan si dia contestualmente la prova che il caravan è stato 'gestito' identicamente ad una autovettura, così come prescrive proprio l'invocato articolo 185 del C.D.S. in punto del divieto di ancoraggio sul terreno se non con le proprie ruote, divieto di deflussi etc.."

Una motivazione assurda, abnorme: il ricorrente avrebbe l'onere di dimostrare l'inesistenza di una condotta che non gli è stata mai contestata dall'organo accertatore.

La sentenza del Giudice di pace di Pitigliano risulta viziata sotto molteplici punti di vista. Il camperista proporrà appello per il tramite dell'Avv. Assunta Brunetti e dell'Avv. Marcello Viganò.

6 novembre 2012

Su segnalazione di alcuni associati l'Associazione apprende che il Comune di Manciano non ha ancora adeguato la segnaletica in via del Molino come indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

10 novembre 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita il Comune di Manciano a revocare l'ordinanza n. 14/2010 rimuovendo altresì la segnaletica in ottemperanza alla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 5672/2012.